APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, IL MINISTERO DELLE FINANZE E LA SOCIETA' ANONIMA AUTOSTRADA TORINO-MILANO, INTESA A REGOLARE LE MODALITA' DEL RISCATTO DELLE ANNUALITA' DI PAGAMENTO RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELLA COSTRUZIONE E DELL'ESERCIZIO DI UNA AUTOSTRADA FRA TORINO E MILANO

Art. 4

E' pure accolta la rinuncia della Societa' a richiedere, ai sensi della convenzione di concessione, la corresponsione di 50 annualita' di lire 28.683,79, non liquidatele finora, restando altresi' confermata la rinuncia, gia' effettuata dalla Societa' medesima con atto 14 settembre 1935-XIII, a rogito gr. ufficiale Amedeo Paoletti, a n. 27 annualita' di lire 1.759.582,66 con scadenza dal 1° giugno 1956-XXXIV, al 1° giugno 1982-LX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Serena - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Versione in vigore dal 17 luglio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della convenzione fra il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero delle finanze e la Societa' anonima autostrada Torino-Milano, intesa a regolare le modalita' del riscatto delle annualita' di pagamento relative alla concessione della costruzione e dell'esercizio di una autostrada fra Torino e Milano
Estremi	Legge 6 giugno 1940, n. 695
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-fra-il-ministero-dei-lavori-pubblici/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it